



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 74

**Titolo del provvedimento:**

Testo unico delle imposte sui redditi.

**Titolo del documento:**

Stato ed enti pubblici.

**Testo:** in vigore dal 01/01/2004

modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.